



**Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Piacenza**

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DIPENDENTE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA L.R. 22/5/96, n.16

Via C. Colombo n. 35 – 29122 Piacenza
tel: 0523 - 571245 fax: 0523 - 570530
fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it
fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.fitosanitario.pc.it

Piacenza, 09/05/2025

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La prestazione oggetto del contratto è il servizio di: **Attività di indagine territoriale e ricerca scientifica altamente qualificate riguardo Flavescenza dorata in provincia di Piacenza e di Parma - anno 2025.**

Articolo 2 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione

Il servizio si compone delle attività di indagare o aggiornare le informazioni su:

- ciclo e tempi di sviluppo del vettore principale del fitoplasma di Flavescenza dorata anche alla luce dei cambiamenti climatici.
- presenza, distribuzione spaziale e temporale di vettori alternativi del fitoplasma e di cui al momento si ignora il ruolo nella epidemiologia nei vigneti e nelle aree limitrofe.
- mappatura delle essenze arboree ospiti dei vettori alternativi e/o fitoplasmi nei dintorni dei vigneti coinvolti nell'indagine, con particolare attenzione alle essenze indicate nella bibliografia nazionale e internazionale.

Aspetti metodologici:

- aziende in produzione integrata ai sensi degli specifici provvedimenti normativi (Regolamento (UE) 2021/2115, Regolamento (UE) 1308/2013, e L.R. 28/99) e a conduzione biologica Regolamento (UE) 2018/848, Regolamento (UE) 2021/1165, DM 18/07/2018).
- campionamento con trappole e raccolta diretta in campo dei vettori e loro identificazione (sex ratio, valutazione dello sviluppo ovarico delle femmine, analisi PCR, ecc.).
- analisi biomolecolari per valutare presenza e ceppi di fitoplasmi nei vettori e in vite.

Il servizio si compone delle attività di:

- presentazione di un progetto scientifico organico e adeguato;
- indagini da effettuarsi presso almeno 15 aziende viticole del territorio, proporzionalmente alle superfici vitate provinciali. Le aziende saranno individuate tenendo conto dell'importanza numerica che hanno attualmente le aziende viticole "biologiche" rispetto a quelle a conduzione "integrata". La distribuzione sul territorio delle aziende terrà anche conto della numerosità delle aziende viticole nelle diverse aree territoriali;
- almeno 50 analisi biomolecolari per una mappatura territoriale della diffusione di Flavescenza dorata (Candidatus Phytoplasma vitis 16Sr V) e Legno Nero (Candidatus Phytoplasma solani 16Sr XII) su ceppi di vigneti ad uva da vino.

- diffusione dei risultati delle attività dedotte nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e definizione delle modalità per attività informative/formative a livello locale in coordinamento all'Amministrazione.

Relazione-rendiconto dell'esecuzione della prestazione: il fornitore presenta una relazione sulle attività svolte, comprensiva di un prospetto di sintesi. La presentazione di tale documentazione è condizione necessaria per accedere alla corresponsione del corrispettivo previsto.

Tempistiche: la Stazione appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni, in date da concordarsi con l'Amministrazione, in ogni caso non oltre il 30 novembre 2025."

Per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, l'Affidatario si avvale di personale in possesso dei seguenti requisiti minimi professionali richiesti:

- posizione di ricercatore (con Laurea in Scienze Agrarie o titoli equipollenti);
- aver svolto attività di ricerca scientifica a livello universitario per almeno 5 anni;
- aver maturato una esperienza pluriennale nella gestione di progetti di ricerca nazionale e/o internazionale.
- esperienza di ricerca sulla biologia, il monitoraggio e lotta agli insetti vettori di fitoplasmi.
- conoscenza del territorio oggetto di indagine (aree viticole delle province di Piacenza e di Parma) attraverso specifici progetti di ricerca.

Sarà titolo preferenziale la posizione, il numero di anni di esperienza nella ricerca e il numero di anni nella gestione di progetti a livello nazionale e/o internazionale ed esperienza pregressa in progetti simili.

Prima di iniziare l'esecuzione del Servizio, l'Affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, con indicazione, per ogni risorsa, della qualifica posseduta, tra quelle richieste. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per iscritto alla Stazione appaltante, indicando il nominativo della nuova risorsa coinvolta e la qualifica posseduta, tra quelle richieste.

Articolo 3 – Importo stimato del contratto

L'importo stimato del contratto è pari a **euro 16.000,00** (sedicimila/00), IVA inclusa se dovuta, di cui **euro 0,00** per oneri per la sicurezza.

Il contratto sarà stipulato a corpo, pertanto il corrispettivo contrattuale risultante dall'Offerta dell'Affidatario si intende fisso e invariabile.

Articolo 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà validità dalla sua stipulazione e fino alla data di completa esecuzione della prestazione oggetto del contratto nei termini previsti dall'articolo 1, in ogni caso **non oltre il 30/11/2025.**

Articolo 5 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008, non avendo l'Amministrazione la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione; pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Articolo 6 – Garanzia definitiva

Non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, del D.lgs. n. 36/2023, in ragione del ridotto importo contrattuale.

Articolo 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio è quello risultante dall'Offerta dell'Affidatario, si intende fisso e invariabile e comprende tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il corrispettivo è da intendersi, IVA inclusa se dovuta e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al contratto, incluse le eventuali imposta di bollo e tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell'Affidatario.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'Offerta è formulata a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e pertanto il corrispettivo è fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato, concordato tra le parti.

Articolo 8 – Modifiche del contratto in corso di validità

Sono ammesse modifiche del contratto in corso di validità nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 9 – Penali

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita nei termini contrattuali di cui all'articolo 2 "Modalità e termini di esecuzione della prestazione" del Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'Affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini indicati all'articolo 2 del Capitolato, per ogni giorno solare di ritardo è applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, entro il limite del 10% di detto ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tal caso, verranno applicate all'Affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui la prestazione è eseguita in modo conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui l'importo delle penali da applicare raggiunga il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in danno dell'affidatario stesso, nonché l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali sono contestati all'Affidatario dall'Amministrazione per iscritto. L'Affidatario ha facoltà di presentare

opportune controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione medesima. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio dell'Amministrazione oppure non siano state presentate o non siano pervenute nel termine indicato, le penali potranno essere applicate a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.

L'applicazione o il pagamento delle penali non esonerano il Fornitore dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi consentiti.

L'ammontare delle penali applicate è detratto dal successivo pagamento.

Articolo 10 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione, nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002.

L'Affidatario, **prima di emettere fattura elettronica**, dovrà attendere il ricevimento:

- del **Certificato di verifica di conformità** che accerta la conformità della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato;

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall'Affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo è condizionato all'accertamento del possesso, da parte dell'Affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo, prevista dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, costituita per l'importo e con le modalità previste da tale disposizione.

Articolo 11 – Modalità di fatturazione

L'Amministrazione accetta e paga solo fatture ricevute attraverso il processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Codice Univoco Ufficio è UFA2T3

L'Affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza
Via Colombo, 35 - 29122 Piacenza
C.F. 00289930331

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa.

L'Amministrazione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario, non all'Affidatario, in applicazione del meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972; quindi, la fattura deve contenere anche l'annotazione "Operazione con

Scissione del pagamento”, oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell’Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi della legge sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato oppure di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla prestazione oggetto del contratto.

Articolo 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’Amministrazione, qualora all’atto dell’Offerta l’Affidatario ne abbia dichiarato l’intenzione e abbia indicato la parte del contratto che intende subappaltare.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti di ordine generale previsti per l’Affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, da parte del subappaltatore sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto (art. 119 D. Lgs. 36/2023).

A tal fine, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 sono trasmessi all’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 –Obblighi a carico dell’Affidatario

L’Affidatario è tenuto a eseguire la prestazione oggetto del contratto con la diligenza adeguata alla natura dell’attività esercitata.

L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

L’Affidatario si obbliga a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto a cui accede il presente Capitolato.

Nel caso in cui, per eseguire la prestazione oggetto del contratto, l’Affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell’Affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Amministrazione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L’Affidatario è tenuto a ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema

di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgerà la prestazione contrattuale, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alla prestazione contrattuale vincolano l'Affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l'Affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano a esclusivo carico dell'Affidatario intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Affidatario si impegna, infine, a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla prestazione resa in modalità diverse da quanto previsto nel presente capitolato ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto.

Articolo 15 – Sicurezza e riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente alle procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza.

L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Articolo 16 – Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti delle prestazioni senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 17 – Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Amministrazione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario si impegna comunque a compiere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Affidatario, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario deve cessare l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento dell'importo definito secondo quanto previsto dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 19 – Norme sull'anticorruzione

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 20 – Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra l'Amministrazione e l'affidatario che non possono essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Piacenza.

Articolo 21 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l’Affidatario:

- il presente Capitolato
- lettera d’invito e disciplinare di gara;
- l’Offerta dell’Affidatario, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel Disciplinare di gara;

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Articolo 23 – Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall’articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, che svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione (DEC), è il dott. Ruggero Colla, direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza – Via Colombo, 35 – 29122 Piacenza.

Recapiti:

Tel. 0523-571245

e-mail: fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it

PEC: fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 24 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 25 – Spese contrattuali

Le spese di bollo, registro e quant’altro dovesse sostenersi ai fini della procedura e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell’affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza via C. Colombo n.35 – Palazzo Agricoltura. 29122 Piacenza (PC) Tel. 0523-571245 - Fax. 0523-570530 mail: fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it PEC: fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a mezzo mail: fitosanpiacenza@regione.emilia-romagna.it ovvero PEC: fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it o direttamente presso Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza via C. Colombo n. 35 – Palazzo Agricoltura 29122 Piacenza (PC).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è Lepida S.c.p.A. referente Sergio Duretti contattabile all'indirizzo dpo@regione.emilia-romagna.it oppure dpo@postacert.regione.emilia-romagna.it

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- a. **necessità di acquisire beni o servizi mediante procedura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020.**

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione a Regione Emilia-Romagna, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate, e alle Camere di Commercio (CCIAA) territorialmente competenti; per la diffusione, si applicano gli artt. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni o servizi.